



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 44

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dall'Avv. Giuseppe Valentino.

Data 23.5.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di maggio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sig.ri:

| | | | | |
|--------------------------|----------|---|---------|--|
| Dott. FERRACCI Roberto | PRESENTE | X | ASSENTE | |
| Dott. ALICANDRO Maurizio | PRESENTE | X | ASSENTE | |
| Rag. LANZERI Teresa | PRESENTE | X | ASSENTE | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto del 21 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 256, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa;

VISTA l'istanza presentata dall'Avv. Giuseppe Valentino in data del 16.10.2015, assunta al numero di protocollo 2208 del 19 ottobre 2015, con la quale il predetto creditore ha presentato istanza di ammissione al passivo della somma di € 48.410,10 per incarico professionale inerente alla difesa nel procedimento penale n. 2032/09 R.G.N.R.- n. 6367/09 R.GIP aperto avanti il Tribunale di Latina nei confronti dei dipendenti comunali Simona Savelli, Piero Maragoni e Roberto Palmacci e dell'amministratore sig. Giuliano Masci e conclusosi con decreto di archiviazione del 4.5.2015;

VISTO Il DPR 13.5.1987, n. 268, che all'articolo 67 prevede che *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio."* (Il predetto D.P.R. è stato abrogato, a decorrere dal 6.6.2012, dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 9.2.2012, convertito dalla legge 4.4.2012, n. 35);

h

VISTO che il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro integrativo del comparto enti locali del 14.9.2000, all'articolo 28 prevede che *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio."*

CONSIDERATO che la disposizione ordinamentale e quella contrattuale, ai fini dell'assunzione delle spese legali da parte dell'ente locale, prevedono (l'art. 67 del DPR n. 267/1987 sino al 6.6.2012), tra l'altro, quale condizione di ammissibilità che deve esservi una stretta connessione tra il procedimento civile o penale e la carica dell'ufficio rivestita dal dipendente dell'ente locale. Più in particolare i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e dunque compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio. In sostanza, i procedimenti devono riguardare fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica;

CONSIDERATO che dagli atti del procedimento penale risulta che i dipendenti comunali Simona Savelli, Piero Maragoni e Roberto Palmacci sono stati indagati per i reati di cui agli artt. 378 c.p. (favoreggiamento personale), 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) e 476 c.p. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);

CONSIDERATO che, in base ai reati contestati e dagli atti del procedimento, i suddetti dipendenti sono stati indagati per atti e fatti che non sono riconducibili e non sono imputabili al Comune di Terracina, ponendosi la qualità di pubblico ufficiale dei dipendenti come mera occasione di un comportamento del tutto avulso dall'assolvimento degli obblighi istituzionali;

RITENUTO, pertanto, che gli oneri connessi all'assistenza legale offerta dall'Avv. Giuseppe Valentino a favore dei dipendenti comunali Simona Savelli, Piero Maragoni e Roberto Palmacci, non sussistendo la suddetta condizione dettata dalle citate disposizioni, non possono essere ammessi alla massa passiva del Comune di Terracina;

VISTA la sentenza n. 5264 del 17 marzo 2015 con la quale la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che la normativa contrattuale che riconosce ai dipendenti degli enti locali l'assistenza legale con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza non è applicabile agli amministratori comunali;

RITENUTO, pertanto, che anche gli oneri connessi all'assistenza legale offerta dall'Avv. Giuseppe Valentino a favore del sig. Giuliano Masci che, al tempo dei fatti oggetto del procedimento penale, rivestiva l'incarico di amministratore comunale non possono essere ammessi alla massa passiva del Comune di Terracina e che nel caso di specie non può soccorrere la disposizione di cui all'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, considerato che detta norma è stata introdotta dall'articolo 7 bis, comma 1, del decreto legge n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, ossia successivamente alla conclusione del procedimento penale.

VISTA la nota n. 17322 del 6.4.2016 con la quale questa Commissione ha comunicato all'Avv. Giuseppe Valentino l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva del credito vantato dal medesimo nei confronti del Comune di Terracina per le motivazioni in precedenza espresse;

VISTA la nota pec del 18.4.2016, acquisita al numero di protocollo 19296, con la quale l'Avv. Giuseppe Valentino ha osservato che le condotte contestate ai propri assistiti erano connesse alla loro qualità di pubblici ufficiali e di dipendenti comunali;

VISTA la nota n. 23083 del 10.5.2016 con la quale questa Commissione ha ribadito quanto sopra rappresentato in merito al fatto che nella fattispecie in esame manca l'essenziale requisito della riconducibilità all'amministrazione comunale delle condotte contestate ai dipendenti e che per quanto riguarda il sig. Giuliano Masci non è comunque applicabile la normativa sopra richiamata che riconosce solo a favore dei dipendenti comunali e non anche agli amministratori che gli oneri relativi all'assistenza legali siano posti a carico dell'amministrazione di appartenenza;

M
h

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito di € 48.410,10 vantato dall'Avv. Giuseppe Valentino nei confronti del Comune di Terracina per incarico professionale inerente alla difesa nel procedimento penale n. 2032/09 R.G.N.R- n. 6367/09 R.GIP aperto avanti il Tribunale di Latina nei confronti dei dipendenti comunali Simona Savelli, Piero Maragoni e Roberto Palmacci e dell'amministratore sig. Giuliano Masci e conclusosi con decreto di archiviazione del 4.5.2015;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, all'Avvocatura Comunale, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.



Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 03 GIU 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 03 GIU 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPITALE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI